

ART. 1 – Costituzione e denominazione

1) La “Fondazione Carnevale di Viareggio”, di seguito denominata anche soltanto “Fondazione”, è un Ente con piena capacità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinato dalle norme contenute nel Libro I, Capo II del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

2) La Fondazione è stata costituita in data 15 maggio 1985 per iniziativa del Comune di Viareggio, che riconosce nel Carnevale una manifestazione culturale e del folklore, storica della città della Provincia di Lucca e della Regione Toscana e di interesse nazionale ed internazionale.

3) Alla Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 46 del 10.03.1986 in ossequio al D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e secondo le disposizioni dello Statuto Regionale.

ART. 2 - Sede

1) La sede legale della Fondazione è stabilita in Viareggio, attualmente in Piazza Mazzini, n° 22

2) Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di Viareggio non costituisce modifica statutaria.

3) E’ in facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative e di sopprimerle.

ART. 3 - Scopi ed attività

1) La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse pubblico e svolge attività e destina le risorse disponibili preminentemente allo scopo di promuovere e sostenere la realizzazione della manifestazione del Carnevale, nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono il Carnevale di Viareggio. Sarà altresì sua cura promuovere tutte quelle innovazioni utili ad elevare i contenuti culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale della manifestazione. Sarà inoltre suo compito curare la formazione e la tutela dell’artigianato del Carnevale, dell’arte della cartapesta e la relativa promozione.

2) La Fondazione potrà precisare con regolamento interno le modalità di perseguimento degli scopi statutari, in particolare disciplinando forme di programmazione pluriennale.

3) Per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come collaborare con altri soggetti.

4) La Fondazione può compiere ogni tipo di operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, tempo per tempo consentita dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto, strumentale e/o connessa e/o utile al conseguimento degli scopi istituzionali,

ART. 4 – Simbolo

Il simbolo della Fondazione è la Maschera del Burlamacco nella versione originale di Uberto Bonetti.

ART. 5 – Soci

1) Possono partecipare alla Fondazione le Istituzioni, gli Enti, le società e tutti coloro che ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti.

Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio di Indirizzo con apposito Regolamento.

2) I Soci della Fondazione si distinguono in tre tipologie:

Socio Fondatore

Socio Istituzionale

Socio Partecipante.

-E' Socio Fondatore il Comune di Viareggio.

-Sono Soci Istituzionali la Provincia di Lucca e gli altri Enti Pubblici territoriali, le Università, le Istituzioni culturali, le Fondazioni, le Onlus e le altre persone giuridiche, pubbliche o private, non aventi finalità di lucro che si impegnano, su base annuale o pluriennale e nelle forme e nella misura concordate con il Consiglio di Indirizzo, a contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante l'elargizione di un contributo in denaro e/o in beni immobili o mobili, ovvero a fornire attività di supporto culturale e scientifico alla Fondazione.

La qualifica di socio istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

-Sono Soci Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella concordata, anche annualmente, con il Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali od immateriali.

I Soci Partecipanti possono, con la stipula di una apposita convenzione, vincolare il proprio contributo a specifici progetti che rientrino nell'ambito dell'attività della Fondazione.

I Soci Istituzionali ed i Soci Partecipanti sono nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 9) del presente Statuto.

L'ammissione comporta l'assunzione della qualità di socio.

I Soci sono tenuti ad adempiere alla prestazione fissata annualmente a loro carico dal Consiglio di Indirizzo.

I soci partecipanti che, singoli o associati, abbiano versato nel corso dell'anno nel complesso una quota di contributo il cui importo minimo verrà fissato anno per anno dal Consiglio di Indirizzo hanno diritto di designare propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo fin ad un massimo di tre membri.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo entro il mese di marzo di ciascun anno accerta chi sono i soci partecipanti in regola con il versamento annuale del contributo ed invita i medesimi ad effettuare la designazione delle persone da eleggere nel Consiglio di Indirizzo.

I soci partecipanti per la designazione hanno diritto ad un voto per ogni Euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) di quota di contributo sottoscritta e versata.

Il Consiglio di Indirizzo potrà con apposito regolamento stabilire tempi e modalità della designazione.

3) La qualità di Socio si perde:

a) per rinuncia; b) per espulsione; c) per morosità; d) per morte se persona fisica o per estinzione se socio non persona fisica.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.

I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi della Fondazione;

qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione;

quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi rispetto all'effettuazione della prestazione posta a loro carico.

I soci espulsi o sospesi, per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi concordando una nuova prestazione a loro carico.

La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 6 – Patrimonio e gestione

1) Il patrimonio della Fondazione è rappresentato inizialmente dai conferimenti effettuati dal Comune di Viareggio.

2) Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:

- successivi conferimenti del Socio fondatore della Provincia di Lucca la cui qualità di socio istituzionale è comunque riconosciuta, dei Soci istituzionali, dei soci partecipanti;

- donazioni e/o liberalità di terzi;

- accantonamenti alla riserva obbligatoria previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto;

- eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno, che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

3) Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per costituire una specifica riserva, salvo che si rendano necessari per l'acquisto di beni strumentali e/o per finanziare investimenti idonei ad incrementare e migliorare l'attività della Fondazione.

4) La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservarne il valore.

5) Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizzerà:

-a) i contributi del Comune di Viareggio, in qualità di Socio fondatore;

-b) i contributi della Provincia di Lucca e di altri Soci istituzionali;

-c) i contributi dei Soci partecipanti;

-d) i contributi dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici e di Privati;

-e) i proventi derivanti dal suo patrimonio;

-f) i proventi di gestione.

ART. 7 - Organi

1) Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo

- b) il Presidente della Fondazione

- c) il Consiglio di Amministrazione

- d) il Collegio Sindacale

2) Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme in

materia e dal presente Statuto, per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

3) I singoli componenti degli organi della Fondazione sono tenuti ad operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza:

a) sia l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse che li riguardino, con l'obbligo di astenersi in ogni caso dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto;

b) sia l'esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che li riguardino.

L'inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.

ART. 8 – Consiglio di Indirizzo: nomina e requisiti

1) Il Consiglio di Indirizzo è composto fino ad un massimo di 20 (venti) membri, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

2) I Componenti del Consiglio di Indirizzo sono designati - ai fini della nomina -, nell'esclusivo interesse della Fondazione:

- fino a undici dal Sindaco del Comune di Viareggio;

- fino a tre dal Presidente della Provincia di Lucca;

- fino a tre dagli altri Soci istituzionali;

- fino a tre dai Soci partecipanti che nel complesso abbiano versato il contributo stabilito anno per anno dal Consiglio di Indirizzo secondo quanto previsto al precedente articolo 5.

Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla specifica richiesta scritta, i predetti Soggetti non provvedano ad effettuare le designazioni di loro spettanza, si provvederà ai sensi del successivo punto 3), salvo che il Consiglio di Indirizzo deliberi espressamente di non volervi provvedere in tutto od in parte. In tal caso il Consiglio di Indirizzo deve ritenersi regolarmente costituito se il numero dei componenti nominati corrisponde alla somma del numero delle designazioni ricevute ed il numero delle nomine effettuate dal Consiglio di Indirizzo senza aver ricevuto nei termini previsti alcuna designazione.

3) I Componenti del Consiglio di Indirizzo sono nominati dal Consiglio di Indirizzo in carica al momento della loro designazione.

4) I Componenti del Consiglio di Indirizzo debbono essere scelti fra persone che possano obiettivamente ed efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, per cui debbono essere in possesso di titoli culturali o professionali e/o comprovare competenze ed esperienze attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione e precisati dall'art. 3 dello Statuto o utili in base alle esigenze della Fondazione.

5) L'esistenza dei suddetti requisiti è verificata dal Consiglio di Indirizzo con deliberazione motivata.

6) I Componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica:

- cinque anni quelli designati dal Sindaco e dai soci istituzionali;

- un anno quelli designati dai soci partecipanti.

Tutti sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Componenti, il Presidente attiva prontamente le procedure di nomina, dandone informazione a quei Soci che devono effettuare le necessarie designazioni. I Componenti del Consiglio di Indirizzo nominati in sostituzione di quelli deceduti, decaduti o dimessi, durano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che sono chiamati a sostituire.

7) I Componenti del Consiglio di Indirizzo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione né del Collegio Sindacale della Fondazione. Tuttavia il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, di cui assume la presidenza.

ART. 9 – Poteri del Consiglio di Indirizzo

1) Il Consiglio di Indirizzo ha piena ed esclusiva competenza in ordine alla determinazione dei programmi, in cui debbono essere individuati – con riferimento ad un congruo periodo di tempo ed in rapporto alla utilizzazione del patrimonio – le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, le priorità e gli strumenti di intervento della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo ha altresì piena ed esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati.

In particolare, oltre alle competenze e funzioni riconosciutegli da norme e dal presente Statuto, il Consiglio di Indirizzo – provvede:

1) alla nomina del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, ambedue scelti in seno ai componenti del Consiglio di Indirizzo su designazione del Socio Fondatore;

2) alla verifica per i propri Componenti della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed all'assunzione, entro trenta giorni dall'accertamento, dei conseguenti provvedimenti;

3) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e del Collegio Sindacale, nonché alla loro eventuale revoca;

4) alla deliberazione di ammissione dei Soci Istituzionali e/o Partecipanti e di approvazione delle relative convenzioni;

5) alla deliberazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali in merito alle eventuali modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina del liquidatore;

6) all'approvazione ed alla modificazione dei Regolamenti Interni

7) alla programmazione funzionale sia alla migliore utilizzazione delle risorse ed all'efficacia degli interventi, sia al rispetto del principio di economicità della gestione, sia all'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati alla conservazione del valore del patrimonio.

8) deliberare le linee di indirizzo ed i criteri informativi per la predisposizione ed approvazione dei bilanci da parte del Consiglio di Amministrazione.

9) alla determinazione dei compensi e/o indennità spettanti ai Componenti gli Organi della Fondazione.

10) alla deliberazione dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e nei confronti altresì dei singoli Componenti il Consiglio di Indirizzo.

ART. 10 – Riunioni del Consiglio di Indirizzo

1) Il Consiglio di Indirizzo si riunisce di regola ogni tre mesi, presso la sede della Fondazione od altrove, in Toscana, previa convocazione da parte del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

2) La convocazione del Consiglio di Indirizzo deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita a tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegrafo e/o telefax e/o raccomandata a mano almeno 24 ore prima della data e dell'ora alle quali la riunione del Consiglio di Indirizzo sia convocata.

Nel caso di convocazione straordinaria richiesta da componenti del Consiglio di Indirizzo o del Collegio Sindacale a norma del successivo comma del presente articolo, l'esistenza di ragioni di urgenza si presume.

3) I componenti del Consiglio di Indirizzo, in numero non inferiore a cinque, e i componenti del Collegio Sindacale in numero non inferiore a due possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Indirizzo, indicando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno e su cui deliberare. La richiesta di convocazione straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente della Fondazione o a chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria non sia soddisfatta entro 15 giorni dal ricevimento, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio di Indirizzo con avviso di convocazione formato e spedito a loro cura in conformità alle clausole del presente articolo.

4) Il Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, salvo quanto previsto al successivo 6° comma.

5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce nella presidenza del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

6) Escludendosi dal computo il Presidente della Fondazione, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le decisioni riguardanti le modifiche statutarie per le quali il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica. In caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.

7) Le votazioni su questioni riguardanti i componenti del Consiglio di Indirizzo, i componenti del Collegio Sindacale ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono fatte a scrutinio segreto. Le votazioni debbono inoltre farsi a scrutinio segreto per qualsiasi altra deliberazione in relazione alla quale la votazione a scrutinio segreto sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica non computandosi quelli che per conflitto di interesse debbano astenersi dalla votazione. Anche nella votazione a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.

8) I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente della Fondazione o da colui che lo sostituisce nella presidenza a norma dell'art. 11 del presente Statuto e dal Segretario appositamente nominato dal Consiglio di Indirizzo all'inizio di ciascuna riunione.

ART. 11 – Il Presidente

- 1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi membri nella sua prima seduta d'insediamento. Il Presidente della Fondazione assume le proprie funzioni non appena nominato.
 - 2) Il Presidente della Fondazione, in quanto è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, non ha diritto di voto nel Consiglio di Indirizzo e, nell'ambito dello stesso, è solo titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Organo. Spettano infatti al Presidente compiti essenzialmente d'ordine, di impulso e di coordinamento degli Organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.
 - 3) Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici); in caso di sua assenza od impedimento, il potere di firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il potere di firma e la rappresentanza legale spettano al Consigliere Anziano.
 - 4) Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo al potere di firma ed alla rappresentanza legale, in caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:
 - a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, nel caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Indirizzo non assente né impedito;
 - b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione non assente né impedito
- A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'Organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.
- 5) Almeno tre mesi prima della scadenza dalla carica dei Componenti del Consiglio di Indirizzo, Il Presidente della Fondazione o chi ne fa le veci, sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Indirizzo ai sensi del presente articolo, deve richiedere a ciascuno dei Soci, cui spetta il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo, di provvedere in merito, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

ART. 12 – Il Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata.

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, ivi compresi il Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e che lo presiede, ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione designa, scegliendolo fra i propri componenti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Segretario del Consiglio di Amministrazione e provvede, se del caso, alla sua revoca.
- 4) I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei titoli culturali o professionali o delle competenze ed esperienze previsti all' art. 8) per i componenti del Consiglio di Indirizzo. L'esistenza dei suddetti requisiti è verificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata.

5) I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono far parte del Consiglio di Indirizzo né del Collegio Sindacale, ma possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, al fine di prestare la necessaria collaborazione soprattutto per la definizione dei programmi di attività. L'invito rivolto ai componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere contenuto nell'avviso di convocazione del Consiglio di Indirizzo, nel qual caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a partecipare alla riunione del Consiglio di Indirizzo cui siano stati invitati.

6) I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. I Consiglieri scaduti rimangono comunque in carica fino al momento della nomina dei loro successori. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Componenti, il Presidente informa prontamente il Consiglio di Indirizzo perché provveda a designare i nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. I Componenti del Consiglio di Amministrazione nominati nel corso dei cinque anni in sostituzione di quelli deceduti, decaduti o dimessi, rimangono in carica sino alla scadenza dei componenti sostituiti.

7) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono dare immediata comunicazione al Presidente delle cause anche sopravvenute di decadenza, di sospensione o di incompatibilità che li riguardino, così come contemplate da norme e dal presente Statuto. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Parimenti, costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione e, comunque, dannosi per essa;
- c) l'aver partecipato a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conflitto di interessi;
- d) l'aver omesso di comunicare al Presidente l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

8) Il Consigliere di Amministrazione che sia dichiarato decaduto non potrà più essere nominato in organi della Fondazione.

ART. 13 – Il Consiglio di amministrazione: funzioni e poteri

1) Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di amministrazione e di gestione della Fondazione, nell'ambito ed in attuazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione attende perciò a tutte le attività amministrative e gestionali della Fondazione con esclusione e nel rispetto delle competenze, delle prerogative e delle attività riservate al Consiglio di Indirizzo dal presente Statuto e, in particolare, della netta e rigorosa distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo e di amministrazione, oltre che di controllo.

2) Il Consiglio di amministrazione ha inoltre compito di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione.

3) Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e a titolo puramente esemplificativo, è compito del Consiglio di Amministrazione:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo tenendo in considerazione gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo, entro rispettivamente il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno, salvo che, per motivate ragioni, l'approvazione del bilancio consuntivo debba posticiparsi al 31 marzo;

- provvedere alla deliberazione ed alla gestione dei contratti relativi agli acquisti ed alle vendite, sia mobiliari che immobiliari, caratterizzanti la gestione della Fondazione;
- gestire il personale, curando il suo corretto inquadramento giuridico e determinandone il relativo trattamento economico;
- provvedere alla deliberazione di accettazione di eventuali donazioni e lasciti;
- provvedere alla deliberazione di costituzione di imprese strumentali e alla deliberazione di acquisto o vendita di partecipazioni;
- approvare le modifiche statutarie sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri della delibera del Consiglio di Indirizzo;
- deliberare l'eventuale assunzione di un direttore artistico;
- costituire commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e gli eventuali compensi.
- deliberare il Bando di concorso per le costruzioni carnevalesche.

ART. 14 – Riunione del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese, presso la sede della Fondazione od altrove, in Toscana, previa convocazione da parte del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

2) La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta per iscritto a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione può essere anche fatta mediante telegrafo e/o telefax e/o raccomandata a mano.

Nei casi di urgenza tale convocazione può aver luogo anche dopo i tre giorni in precedenza stabiliti ma almeno 24 ore prima del giorno e dell'ora della riunione.

Nel caso di convocazione straordinaria richiesta da componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale a norma del successivo comma del presente articolo, l'esistenza di ragioni di urgenza si presume.

3) I componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a due, e i componenti del Collegio Sindacale in numero non inferiore a due, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione, indicando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno e su cui deliberare. La richiesta di convocazione straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente della Fondazione o a chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. Nel caso in cui la richiesta di convocazione straordinaria non sia soddisfatta entro 7 giorni dal ricevimento, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio di Amministrazione con avviso di convocazione formato e spedito a loro cura in conformità alle clausole del presente articolo.

4) Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

6) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza

assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle votazioni a scrutinio segreto.

7) Le votazioni su questioni riguardanti i componenti del Consiglio di Indirizzo, i componenti del Collegio Sindacale, i componenti del Consiglio di Amministrazione od il Segretario sono fatte a scrutinio segreto. Le votazioni debbono inoltre farsi a scrutinio segreto per qualsiasi altra deliberazione in relazione alla quale la votazione a scrutinio segreto sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica non computandosi quelli che per conflitto di interesse debbano astenersi dalla votazione. Anche nella votazione a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.

8) I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente della Fondazione o da colui che lo sostituisce nella presidenza a norma dell'art. 11 del presente Statuto e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – Collegio Sindacale

1) Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione ed è composto di tre membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne nomina anche il Presidente. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

2) I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3) Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni di ineleggibilità e/o di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile. Non possono altresì far parte del Collegio Sindacale coloro che sono legati alla Fondazione da rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato.

4) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile previsto dall'art. 2409 ter del Codice Civile.

5) Il Collegio Sindacale opera con i poteri e secondo le modalità previste dagli artt. 2403 bis, 2404, 2405 e 2406 del Codice Civile.

6) I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

7) I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8) I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

ART. 16 – Bilancio

1) L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno

successivo.

2) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del Bilancio consuntivo ed al suo deposito presso la sede della Fondazione.

3) Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, che nell'occasione delibera anche in merito alla destinazione del risultato economico realizzato.

4) Gli utili netti dell'esercizio devono essere prioritariamente destinati alla copertura di eventuali perdite pregresse, dopo di che devono essere così ripartiti: il 10 % (dieci per cento) al Fondo di riserva statutaria; il residuo al Fondo di Riserva Disponibile, salva diversa destinazione deliberata dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del 3° comma dell' art. 6) del presente Statuto.

La contabilità deve essere tenuta a norma di legge. In particolare, la Fondazione:

a) deve tenere i libri e le scritture contabili previste dagli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile e successive modificazioni, nonché quelli previsti dalla normativa fiscale di tempo in tempo vigente;

b) deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali;

c) deve provvedere entro il mese di settembre di ciascun anno ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere, entro 15 giorni dall'adozione, al Socio Fondatore;

d) deve provvedere entro il mese di dicembre di ciascun anno ad adottare una "relazione della gestione svolta e degli obiettivi conseguiti", da trasmettere, entro 15 giorni dall'adozione, al Socio Fondatore assieme al Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

ART. 17 - Durata e Scioglimento della Fondazione

1) La Fondazione ha durata illimitata.

2) Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può sciogliersi, sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri del Consiglio di Indirizzo, con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione.

3) Addivenendosi allo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio avverrà sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri della delibera del Consiglio di Indirizzo.

ART. 18 – Disposizioni transitorie

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, formato dai componenti in carica, anche se in regime di proroga ai sensi del previgente Statuto, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, assume transitoriamente i compiti e le funzioni del Consiglio di Indirizzo: detti compiti e funzioni saranno assunti per provvedere con urgenza agli adempimenti strumentali alla costituzione del Consiglio di Indirizzo e per attendere all'ordinaria amministrazione, nonché a stipulare specifiche convenzioni con i soci istituzionali e partecipanti ancorchè il relativo regolamento non sia stato ancora adottato.

ART. 19 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia.